



Aggiornamenti in ambito:

COMPLIANCE NORMATIVA | ANTICORRUZIONE | PRIVACY | GIURISPRUDENZA

LE NOVITÀ IN TEMA DI COMPLIANCE NORMATIVA IN PARTICOLARE
AI SENSI DEL D.LGS. N. 231/2001, DEL REGOLAMENTO EUROPEO
GDPR E IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE.



Vuoi ricevere le notizie da BDO
direttamente via email?
Iscriviti alle nostre mailing list.

 Compliance normativa

- D.Lgs. 156/2022: lotta alla frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione
- Dispositivi medici: al via il meccanismo del Payback
- Decreto attuativo ai motivi di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto
- Regolamento per la stipula di contratti di appalti finalizzate alla tutela della cybersicurezza nazionale
- Erogazione di servizi di istruzione e formazione professionale: nuova procedura di accreditamento della Regione Lombardia
- **Approfondimento** -> L'evoluzione del ruolo del Preposto: obblighi e responsabilità alla luce della L. 215/2021

 Anticorruzione

- Al via il Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico: ridurre tempi e costi alle procedure di gara
- Annullamento di una procedura aperta per l'individuazione di un socio privato di una Società a partecipazione pubblica - Comune Civita Castellana
- Il richiamo dell'ANAC per i lavori al porto di Ascea: un progetto definitivo incompiuto e i possibili danni erariali

 Privacy

- Garante per la Privacy: via libera al nuovo codice di condotta dei Sic
- Il Garante inglese («ICO») pubblica una guida su come usare i dati personali nei sistemi di intelligenza artificiale

 Giurisprudenza

- Reato di malversazione ai danni dello Stato: il reato non può considerarsi perfezionato prima della scadenza del termine stabilito dal contratto o dalla normativa (Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 8 luglio 2022) 6 settembre 2022, n. 32828)
- La colpa di organizzazione dell'Ente in relazione ai reati colposi ex art. 25-septies D.Lgs. 231/2001 (Cass. Pen., Sez IV, Sent., (data ud. 26 gennaio 2022) 20 ottobre 2022, n. 39615)

D.LGS. 156/2022: LOTTA ALLA FRODE CHE LEDE GLI INTERESSI FINANZIARI DELL'UNIONE

In data 22 ottobre 2022, è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo 4 ottobre 2022, n. 156 (*"Disposizioni correttive e integrative del decreto legislativo 14 luglio 2020, n. 75, di attuazione della direttiva (UE) 2017/1371, relativa alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell'Unione mediante il diritto penale"*), in vigore dal 6 novembre 2022.

Gli articoli dall'1 al 5 del D.Lgs. 156/2022 apportano delle modifiche alla disciplina dei reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione europea. In particolare, si interviene su:

- codice penale (art. 1);
- disciplina della confisca in materia doganale e in materia di aiuti comunitari nel settore agricolo (artt. 2 e 3);
- reati in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto (art. 4);
- disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni (art. 5).

Nello specifico, il decreto legislativo modifica l'articolo 322-bis c.p. (*Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri*), inserendo fra le fattispecie anche il reato di abuso d'ufficio di cui all'articolo 323 c.p..

Il provvedimento poi interviene sull'art. 301 del Testo Unico delle disposizioni legislative in materia doganale, (d.P.R. n. 43 del 1973) e sull'art. 2 della Legge 23 dicembre 1986, n. 898, prevedendo rispettivamente per i reati di contrabbando e per il delitto di indebita percezione, mediante esposizione di dati o notizie falsi, di aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di garanzia e del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, lo strumento della confisca per equivalente.

Inoltre, viene modificato l'art. 6 del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, al fine di rendere punibili, in caso di reati concernenti le dichiarazioni IVA, anche le condotte di mero tentativo, sempre che il fatto sia commesso anche in un altro Stato membro e il danno complessivo superi l'importo di dieci milioni di euro. Infine, il decreto interviene sull'articolo 25-quinquiesdecies del D.Lgs. n. 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa degli enti, al fine di delimitare meglio (sempre in linea con le previsioni della direttiva PIF), quelle condotte illecite da perseguire perché connesse al territorio di altri Stati, garantendo il rispetto del principio di transnazionalità unionale rilevante ai fini della responsabilità 231.

Fonti:

D.Lgs. 4 ottobre 2022 n. 156, in Gazzetta Ufficiale del 22 ottobre 2022.

DISPOSITIVI MEDICI: AL VIA IL MECCANISMO DEL PAYBACK

Allo scopo di fronteggiare l'aumento della spesa sanitaria pubblica, le Regioni devono definire ogni anno il tetto di spesa sanitaria preventivata. L'art. 17 del Decreto-Legge 98/2011 (convertito in Legge 111/2011) prevede, per i dispositivi medici, che, in caso di scostamenti (tra quanto preventivato e quanto effettivamente speso) venga utilizzato il meccanismo del payback. Secondo tale normativa il ripiano della spesa è a carico della Regione, in analogia al meccanismo del cd. "payback" già in vigore per la spesa farmaceutica (legge Finanziaria 2007).

Tale meccanismo subisce una profonda modifica nel corso del 2015, con l'art. 9 del Decreto-Legge 78/2015. Il comma 9 dell'articolo specifica infatti che: *"ciascuna azienda fornitrice concorre alle predette quote di ripiano in misura pari all'incidenza percentuale del proprio fatturato sul totale della spesa per l'acquisto di dispositivi medici a carico del Servizio sanitario regionale"*. L'articolo prevede quindi che, in caso di sfioramento del tetto annuo stabilito, il ripiano non sia più in capo solo alla Regione, ma anche alle aziende fornitrici per una quota complessiva dello sfioramento pari al 40% per l'anno 2015, al 45% per l'anno 2016 ed al 50% dall'anno 2017 in poi.

Tuttavia, tale meccanismo è rimasto di fatto inapplicato nel corso degli anni in quanto solo nel 2019, con due Atti assunti in sede di Conferenza Stato-Regioni (N. 181 del 7/11/2019 per il 2015, 2016, 2017 e 2018 e N. 182 in pari data per l'anno 2019), sono stati fissati i tetti di spesa per singola regione.

Nel corso del 2022, l'art. 18 del decreto aiuti-bis ha modificato in parte l'art. 9 del d.l. 78/2015 introducendo il comma 9-bis nel quale si specifica che per le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018, il Ministero della Salute, di concerto con il MEF, debba adottare entro il 30 settembre 2022 un decreto che certifica il superamento del tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici. Con il decreto del Ministero della Salute del 6.7.2022, pubblicato in G.U. 15.9.2022 sono così state certificate le annualità 2015, 2016, 2017 e 2018. Con il decreto del Ministero della Salute del 6 ottobre 2022, pubblicato in G.U. il 26 ottobre 2022, sono state adottate le Linee Guida propedeutiche all'emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto dei dispositivi medici per gli anni 2015, 2016, 2017, 2018.

In dettaglio, entro 90 gg dalla pubblicazione del suddetto decreto ministeriale (quindi entro il 15 dicembre 2022) ogni singola Regione deve pubblicare l'Elenco delle aziende fornitrici soggette all'obbligo di ripiano per ogni singolo anno (in proporzione all'incidenza del fatturato annuale sul totale di spesa regionale). Se le imprese fornitrici non provvederanno al rimborso entro 30 giorni dalla pubblicazione, le Regioni avranno la facoltà di compensare i propri eventuali debiti con dette imprese fornitrici con i rimborsi pretesi a titolo di "payback".

Fonti:

Decreto 6 luglio 2022 del Ministero della Salute, in Gazzetta Ufficiale del 15 settembre 2022

DECRETO ATTUATIVO AI MOTIVI DI ESCLUSIONE DALLA PARTECIPAZIONE A UNA PROCEDURA D'APPALTO

In data 12 ottobre 2022 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 28 settembre 2022, che ha attuato l'art. 80, comma 4 (Motivi di esclusione), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 («Codice dei contratti pubblici»), così come novellato della L. 23 dicembre 2021, n. 238 con l'introduzione dei periodi dal quinto al settimo.

La normativa ministeriale in commento individua i limiti e le condizioni per l'operatività della causa di esclusione dalla partecipazione a una procedura d'appalto degli operatori economici che hanno commesso gravi violazioni non definitivamente accertate in materia fiscale. Il Decreto ministeriale considera «violazione» l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse derivanti dalla:

- a) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di controllo degli uffici;
- b) notifica di atti impositivi, conseguenti ad attività di liquidazione degli uffici;
- c) notifica di cartelle di pagamento concernenti pretese tributarie, oggetto di comunicazioni di irregolarità emesse a seguito di controllo automatizzato o formale della dichiarazione.

In particolare, l'art. 3 del Decreto sancisce la «gravità della violazione», qualora l'operatore economico risulti inottemperante ad un obbligo di pagamento di imposte o tasse, per un importo che, con esclusione di sanzioni e interessi, è pari o superiore al 10% del valore dell'appalto e, in ogni caso, l'importo non deve essere inferiore a 35.000 euro. Inoltre, sono previste altre due soglie di gravità per i casi di appalti suddivisi in lotti e per quelli di subappalto o di partecipazione in raggruppamenti temporanei o in consorzi.

Inoltre, l'art. 4 del Decreto disciplina i casi in cui la violazione grave è da considerarsi come «non definitivamente accertata». La stazione appaltante valuta l'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici, quando siano decorsi inutilmente i termini per adempiere all'obbligo di pagamento e l'atto impositivo o la cartella di pagamento siano stati tempestivamente impugnati. Nel caso in cui intervenga una pronuncia giurisdizionale favorevole all'operatore economico, la violazione non rileva ai fini dell'esclusione dalla partecipazione alla procedura d'appalto.

Da ultimo, la stazione appaltante può chiedere all'Agenzia delle entrate di rilasciare una certificazione relativamente ai tributi dalla stessa gestiti, le cui risultanze sono valutabili ai fini dell'esclusione dell'operatore economico dalla partecipazione alla procedura d'appalto nel rispetto dei criteri di cui al presente decreto.

Fonte:

decreto 28 settembre 2022 del Ministero dell'Economia e delle Finanze, in Gazzetta Ufficiale del 12 ottobre 2022



REGOLAMENTO PER LA STIPULA DI CONTRATTI DI APPALTI FINALIZZATE ALLA TUTELA DELLA CYBERSICUREZZA NAZIONALE

Il 1° settembre 2022 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Dpcm n. 166 recante “le procedure per la stipula di contratti di appalti di lavori, servizi e forniture per le attività dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale finalizzate alla tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico”, anche in deroga alle norme in materia di contratti pubblici.

Il regolamento, entrato in vigore il 19 novembre 2022, stabilisce che le procedure di acquisto siano espletate in coerenza con i principi di economicità, efficacia, tempestività, proporzionalità, correttezza e non discriminazione e comunque con modalità idonee ad assicurare la tutela della sicurezza nazionale nello spazio cibernetico.

Il regolamento, innanzitutto, prevede che, da un lato, l’affidamento di lavori, servizi e forniture deve essere effettuato sulla base del programma biennale degli acquisti di beni e servizi e del programma triennale dei lavori pubblici dell’Agenzia; dall’altro, i Servizi e le articolazioni forniscono gli strumenti utili per elaborare i programmi di spesa e per predisporre le specifiche tecniche delle acquisizioni di lavori, beni e servizi.

In sede di affidamento di un appalto, l’Agenzia individua un Responsabile Unico del Procedimento (RUP) a direzione dell’esecuzione dei contratti di appalti di lavori, servizi e forniture.

Nello svolgimento delle sue funzioni, il RUP può, inoltre, avvalersi di un Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) o del Direttore dei Lavori (DL), di un Coordinatore in materia di salute e sicurezza, di una Commissione di collaudo e di un verificatore della conformità per verificare la corretta esecuzione delle funzioni.

Affinché i contratti di lavoro, forniture e servizi siano affidati agli operatori economici, è necessario verificare che tali soggetti risultino essere in possesso di criteri di affidabilità e di specifici requisiti. Pertanto, l’Agenzia deve effettuare alcune verifiche su:

- a) assenza di motivazioni recanti l’esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti pubblici;
- b) possesso dei requisiti di idoneità professionale, di capacità economico-finanziaria (es. valutazione relativa ad aspetti di natura finanziaria e patrimoniali ottenibili dai bilanci, le dichiarazioni relative al fatturato o alle forniture nel settore realizzate nell’ultimo triennio) e di capacità tecnico-professionale proporzionati all’oggetto dell’appalto (es. la valutazione relativa alle certificazioni, alle attrezzature e alle abilitazioni possedute);
- c) possesso dei requisiti di sicurezza relativi alla natura e peculiarità dell’appalto.

Inoltre, il regolamento prevede che per procedere con l’acquisizione di lavori, servizi e forniture è necessario rispettare alcune specifiche procedure, quali:

- affidamento diretto è previsto per lavori di importo massimo a € 150.000,00 e per servizi e forniture di importo massimo a € 139.000,00;
- affidamento tramite gara d’appalto per lavori di importo pari o superiore a € 150.000,00 e di servizi e forniture di importo pari o superiore a € 139.000,00;
- sottoscrizione di un accordo quadro di lavori, servizi e forniture, con durata massima di nove anni, quando non è possibile determinare l’immediata ed esatta quantificazione della prestazione;
- dialogo competitivo per l’affidamento di lavori, servizi e forniture;
- affidamento di lavori, servizi e forniture a soggetti pubblici e privati.

Durante la fase di esecuzione, il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) vigila sull’esecuzione della prestazione supportato dal direttore dell’esecuzione del contratto e dal direttore dei lavori (se nominati). In ogni caso il Regolamento disciplina anche i casi di differimento dei termini al contraente, la sospensione dei lavori per cause sopravvenute, così come le modifiche al contratto in corso di efficacia.

Infine, sono previsti degli obblighi informativi e funzioni di controllo del COPASIR.

Fonte:

Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1° settembre 2022, n. 166, in Gazzetta Ufficiale del 4 novembre 2022

EROGAZIONE DI SERVIZI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE: NUOVA PROCEDURA DI ACCREDITAMENTO DELLA REGIONE LOMBARDIA

La Regione Lombardia, nell'ambito del c.d. Lombardia Plus, ha revisionato le procedure e i requisiti per l'accREDITamento degli operatori pubblici e privati attraverso la Deliberazione n. XI/5030 della seduta del 12 luglio 2022 con un'espressa previsione di ultrattività ovvero determinando che sarà in vigore dal 1° ottobre 2022. Il provvedimento stabilisce una nuova procedura di accREDITamento relativamente alle sole nuove società: nelle premesse e nell'allegato n. 2 è chiaramente prescritto che i soggetti già accREDITati conservano l'accREDITamento.

La delibera, altresì, prevede che eventuali adeguamenti che si renderanno necessari dopo la sua entrata in vigore saranno da riportare nel sistema regionale SIUO nell'occasione del mantenimento annuale dell'accREDITamento. In tal caso, la società già accREDITata dovrà:

- garantire condizioni patrimoniali di affidabilità e solvibilità accertate dalla propria banca annualmente;
- dimostrare l'attuazione del Modello 231;
- dar conto della effettività esistenza di una sede fisica accREDITata nel territorio lombardo (con relative deroghe);
- provare la predisposizione dell'identità digitale;
- dotarsi di un sistema di revisione dei bilanci e conti economici;
- rendere permanente i requisiti di iscrizione all'albo regionale;
- assicurare il monitoraggio della Ragione, attraverso:
 1. profilazione su sistema informativo regionale;
 2. aggiornamento tempestivo delle informazioni fornite a sistema qualora subissero modifiche;
 3. ottemperare a tutte le richieste di informazioni provenienti dalla Regione.

Con riferimento all'Organismo di Vigilanza, esso dovrà verificare:

- la trasparenza e la pubblicità delle informazioni in conformità alle normative vigenti e linee guida ANAC;
- assicurare che siano rispettati i requisiti sulle procedure d'iscrizione e sulla digitalizzazione;
- verificare la regolarità della iscrizione agli albi regionali ed effettuare il controllo sugli standard etici di comportamento.

Non è previsto, ma sembra opportuno, il controllo sulla regolare richiesta annuale di accREDITamento.

Ulteriori disposizioni della Regione Lombardia in materia di accREDITamento sono state determinate con il Decreto della Direzione Generale Formazione e lavoro n. 15225 del 25/10/2022, il quale ha:

- immutato la disciplina afferente ai neo iscritti
- fissato al 31 gennaio 2023 il termine per l'adeguamento della propria posizione per gli enti attualmente accREDITati all'Albo regionale sia a titolo individuale che sotto forma di associazioni, consorzi di cooperative;
- statuito al 1° gennaio 2023 il termine a partire dal quale saranno vigenti le disposizioni di cui all'allegato 2 - Sezione B.

Fonte:

Deliberazione n° XI/ 5030 della seduta del 12 luglio 2022, Regione Lombardia

APPROFONDIMENTO: L'EVOLUZIONE DEL RUOLO DEL PREPOSTO: OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ ALLA LUCE DELLA L. 215/2021

“Non si muore soltanto di cadute dall'alto o per schiacciamento o altre dinamiche ma anche per “cattiva” organizzazione.” Così recita la Commissione parlamentare d'inchiesta del 20 aprile 2022, fornendo un importante spunto di riflessione non solo in merito alle condizioni di lavoro in Italia, ma anche a quanto sia fondamentale prestare la dovuta attenzione a tutti gli obblighi in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro.

Fra questi obblighi, una novità è certamente quanto introdotto dalle recenti modifiche apportate dalla Legge n. 215/2021 all'art. 18 del D. Lgs. 81/2008: l'obbligo, in capo al datore di lavoro ed ai dirigenti, di individuare il preposto per l'effettuazione dell'attività di vigilanza (art. 18, comma 1, lett. B-bis).

In verità, com'è noto, la figura del preposto esisteva già da tempo all'interno dell'organizzazione aziendale ma con alcune carenze normative. In particolare, l'ormai superato D. Lgs. 626/1994, pur attribuendogli obblighi di sorveglianza, non ne forniva una chiara definizione e si limitava a qualificarlo, assieme al dirigente, quale “soggetto destinatario degli obblighi di legge”, senza delimitarne il confine delle attribuzioni e delle responsabilità penali.

Pertanto, nella prassi organizzativa, i compiti e le responsabilità del preposto venivano definiti secondo quanto delineato dall'interpretazione giurisprudenziale dei principi generali dell'ordinamento prevenzionistico e, in termini normativi, sulla base di quanto disposto dall'art. 4 dei D.P.R. 547/1955 e 303/1956. Nello specifico, a tale figura venivano attribuiti gli obblighi giuridici di tutela dell'integrità fisica dei lavoratori derivanti dal “dirigere o sovrintendere alle attività”.

È il D. Lgs. 81/2008 ad aver consegnato alla normativa previgente una definizione di preposto, definendolo quale “persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” (art. 2 comma 1 lett. e) ed ad aver elencato i suoi obblighi (art. 19).

Obblighi che, in applicazione del c.d. “principio di effettività”, conducevano ad un'attribuzione di responsabilità, anche penali, per la sola circostanza di esplicitare, di fatto, un'attività di supervisione di altri lavoratori.

Si evince, dunque, che l'esercizio legittimo del cosiddetto potere direttivo comportava l'inserimento del preposto tra i principali destinatari degli obblighi di sicurezza, anche se non sempre nella piena

consapevolezza degli stessi. Tale consapevolezza non può che derivare da un'opportuna formazione e, in merito, l'attuale riferimento d'orientamento è l'Accordo Stato-Regioni del 21 dicembre 2011 il quale, oltre a definirne i contenuti, prevede anche che la formazione particolare aggiuntiva per i preposti, abbia una durata minima di 8 ore ed un aggiornamento quinquennale, pari a 6.

Con l'introduzione del comma 7-ter, apportata dalla Legge 215/2021, anche la formazione del preposto ha subito delle modifiche; infatti, ne viene disposto, un obbligo di aggiornamento in presenza e con cadenza almeno biennale. Per quanto concerne i contenuti, invece, questi saranno definiti dal nuovo Accordo Stato-Regioni, previsto per il 30/06/22 ma non ancora pubblicato.

Infine, le novità introdotte dal provvedimento in esame hanno interessato anche l'art. 19 del D. Lgs. 81/2008 “Obblighi del preposto”, rafforzando la proattività del suo ruolo e colmando quella mancanza di autonomia decisionale insita nella sua figura. Infatti, in caso di mancata attuazione delle disposizioni impartite o di persistenza dell'inosservanza, è oggi richiesto al preposto di interrompere l'attività del lavoratore e informare i superiori diretti. Analogamente, egli dovrà interrompere temporaneamente l'attività in caso di rilevazione di deficienze dei mezzi, attrezzature e di ogni condizione di pericolo rilevata durante l'attività di vigilanza. Da ultimo, nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, i datori di lavoro appaltatori e subappaltatori dovranno indicare espressamente al datore di lavoro committente il personale che svolge la funzione di preposto.

Fonte:

Relazione intermedia su attività svolta in Commissione d'inchiesta del Senato sulle condizioni di lavoro in Italia: 20 aprile 2022

AL VIA IL FASCICOLO VIRTUALE DELL'OPERATORE ECONOMICO: RIDURRE TEMPI E COSTI ALLE PROCEDURE DI GARA

Il 24 ottobre 2022 è stata pubblicata in Gazzetta ufficiale la Delibera n. 464/2022, in attuazione dell'art. 81 del D.Lgs. n. 50/2016 (Codice appalti), d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e con l'Agenzia per l'Italia Digitale, in vigore dal 9 novembre, con cui si rende obbligatorio l'uso del FVOE (Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico) per partecipare alle gare di appalto.

Il FVOE consente alle stazioni appaltanti, attraverso un'interfaccia web, di verificare, per tutte le procedure di affidamento, i requisiti di partecipazione agli appalti pubblici, sia nella fase di aggiudicazione che nella fase di esecuzione.

In particolare, mediante il Fascicolo saranno effettuati:

- la verifica dell'assenza dei motivi di esclusione e del possesso dei requisiti per la partecipazione alle procedure di affidamento disciplinate dal Codice dei contratti pubblici;
- il controllo della dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84 del Codice;
- il controllo del possesso dei requisiti di selezione e dell'assenza dei motivi di esclusione ai sensi dell'art. 80 in capo ai soggetti ausiliari;
- il controllo in fase di esecuzione del contratto della permanenza dei requisiti.

Con il FVOE si intende:

- automatizzare la verifica dei requisiti (eliminazione di adempimenti formali a carico di stazioni appaltanti e operatori economici) attraverso i servizi di interoperabilità e cooperazione applicativa con gli Enti Certificanti (Agenzia delle Entrate, Unioncamere, Ministero della giustizia, ...);
- evitare duplicazioni: da una parte, l'elenco degli operatori economici consentirà alle stazioni appaltanti di utilizzare gli accertamenti già effettuati da un'altra stazione appaltante per ammettere l'operatore economico alla gara; dall'altra parte, agli operatori economici non viene più imposto l'onere di produrre, per ogni gara cui intendono partecipare, la medesima documentazione già nella disponibilità dell'Amministrazione;
- permettere alle Stazioni appaltanti e alle imprese di concentrarsi sulla strategia di acquisto, invece che sulle procedure e sugli aspetti formali;
- ridurre tempi e costi.

Una novità assoluta è il rilascio all'operatore economico, dopo l'avvenuta registrazione al servizio FVOE e indicazione del CIG della procedura di affidamento cui intende partecipare, del "PASSOE" (Pass Operatore Economico) che rappresenta lo strumento necessario per procedere alla verifica dei requisiti stessi da parte delle stazioni appaltante. Esso consente la corretta identificazione del concorrente e, qualora lo stesso si presenti in forma aggregata, di tutti i soggetti che lo compongono. Il PASSOE deve essere acquisito per tutti i concorrenti, anche per le imprese ausiliarie (in caso di ricorso all'avvalimento) e per l'impresa subappaltatrice (in caso di ricorso al subappalto).

Diventa quindi pienamente operativa, ai sensi dell'art. 213, comma 8 del Codice dei contratti pubblici, la titolarità e la gestione esclusiva da parte di ANAC della Banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici accreditata, onde garantire accessibilità unificata, trasparenza, pubblicità e tracciabilità delle procedure di gara.

Fonte:

Delibera ANAC n. 464 del 27 luglio 2022

ANNULLAMENTO DI UNA PROCEDURA APERTA PER L'INDIVIDUAZIONE DI UN SOCIO PRIVATO DI UNA SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA - COMUNE CIVITA CASTELLANA

Le considerazioni dell'ANAC riportate nella Delibera n. 481/2022 muovono dalla pubblicazione di un bando di gara del 28.9.2022 per l'affidamento ad un Socio privato e partner del 49% di partecipazioni di una Società a maggioranza pubblica (che svolge il servizio di gestione dei rifiuti del Comune) fino a quel momento detenuta, per un periodo di circa 21 anni, dal medesimo Socio privato in virtù di un contratto prorogatosi nel tempo per effetto di continue ordinanze urgenti senza l'espletamento di ulteriori e diverse gare pubbliche a beneficio di altri operatori economici. L'occasione è gradita all'Autorità per svolgere talune importanti considerazioni in ordine al contenuto del disciplinare di gara elaborato dalla stazione appaltante.

Nel dettaglio, si rileva che l'art. 7.2. del disciplinare, estendendo in via analogica l'art. 89 co. 11 Codice dei contratti pubblici, prevede l'esclusione del ricorso all'istituto dell'avvalimento in via generale in ragione delle particolarità dell'appalto in oggetto, volto all'individuazione di un partner privato in possesso di determinati e specifici requisiti di qualificazione e certificazione di qualità. La clausola - ritiene l'ANAC - deve considerarsi censurabile in quanto ingiustificatamente e irragionevolmente restrittiva della concorrenza, nella parte in cui prevede un divieto generalizzato dell'avvalimento.

L'articolo in questione garantisce, infatti, attraverso l'istituto dell'avvalimento, la più ampia partecipazione delle imprese alle gare pubbliche al fine di consentire "l'apertura degli appalti pubblici alla concorrenza nella misura più ampia possibile".

A fronte del principio generale sopra descritto è poi lo stesso art. 89 a prevedere specifiche e tassative ipotesi in presenza delle quali la stazione appaltante risulti legittimata a limitare il ricorso all'avvalimento tra cui il comma 11 che esclude l'avvalimento per gli appalti che prevedano opere per le quali siano richiesti lavoro o componenti di notevole contenuto tecnologico o di rilevante complessità tecnica.

La stazione appaltante, come sopra già riportato, intende escludere il ricorso all'avvalimento in ragione di un'interpretazione analogica del predetto comma 11 che, a dire dell'Autorità, risulta essere un comportamento illegittimo anche considerato il carattere eccezionale della norma per il quale non è consentito procedere ad un'applicazione estensiva del principio a casistiche (potenzialmente) simili. Una limitazione di tal genere, oltreché illegittima per le ragioni anzidette, pone in essere un'evidente discriminazione a danno delle piccole e medie imprese che non potrebbero ricorrere all'avvalimento per dimostrare il possesso dei requisiti richiesti e utilmente partecipare alla gara indetta.

Inoltre, diversamente da quanto ritenuto dalla stazione appaltante nel disciplinare di gara, risulterebbe illegittimo altresì escludere che i requisiti di qualificazione e certificazioni di qualità possano costituire oggetto del contratto di avvalimento. Al riguardo si sottolinea infatti che, in coerenza all'orientamento giurisprudenziale formatosi sul punto, l'avvalimento delle certificazioni di qualità e attestazioni SOA è pacificamente ammesso nella misura in cui la certificazione costituisce un requisito speciale di natura tecnico-organizzativa, e come tale suscettibile di avvalimento.

Da ultimo, l'ANAC effettua un'analisi in ordine alla corretta individuazione del requisito di carattere tecnico-professionale - previsto ai fini della partecipazione al bando - dell'aver eseguito il servizio di raccolta di rifiuti urbani con modalità "porta a porta" nel triennio 2018/2020 (poi aggiornato, causa errore materiale, al triennio 2019/2021). Anche in tale occasione l'ANAC non manca di ribadire come l'individuazione effettuata dalla stazione appaltante sul triennio di riferimento non sia corretta. Non è corretta l'individuazione del triennio 2018/2020 in quanto, vista la pubblicazione del bando in GUUE, è del tutto irragionevole prevedere a riferimento un triennio che si conclude nel 2020 (due anni prima della pubblicazione del bando). Parimenti scorretta è poi l'individuazione del triennio 2019/2021 facendo di fatto rimando ad un periodo sostanzialmente coincidente con quello dell'esercizio finanziario della Società che non tiene, tuttavia, conto del momento in cui è stata pubblicata la documentazione di gara: così facendo si consentirebbe infatti la partecipazione di operatori economici che abbiano svolto il servizio nel triennio 2019/2021 e che, magari, non lo abbiano eseguito nel 2022, escludendo al contrario coloro che abbiano maturato il requisito dal 1° gennaio al 28 settembre 2022.

Occorre quindi, in conclusione, ricordare come "per la capacità tecnica e professionale il triennio di riferimento è quello effettivamente antecedente la data di pubblicazione del bando, e quindi non coincide necessariamente con il triennio relativo al requisito di capacità economico-finanziaria da intendersi come periodo amministrativo di durata ordinariamente annuale, coincidente con l'anno solare".

Fonte:

Delibera ANAC n. 481 del 19 ottobre 2022

IL RICHIAMO DELL'ANAC PER I LAVORI AL PORTO DI ASCEA: UN PROGETTO DEFINITIVO INCOMPIUTO E I POSSIBILI DANNI ERARIALI

In data 19 ottobre 2022, l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) con la delibera n. 493 ha richiamato il Comune di Ascea (Salerno) in relazione al progetto del "Molo approdo Parco Elea-Velia", predisposto nel luglio 2018 dalla giunta comunale per l'importo complessivo di 7.598.976 euro.

L'intervento dell'Autorità segue l'esposto presentato nel novembre del 2021 da alcuni consiglieri comunali, nel quale si segnalavano molteplici criticità nella gestione delle procedure di progettazione finalizzate, come stabilito dalla Manifestazione di Interesse indetta dalla Regione Campania nel 2018, al potenziamento e alla messa in sicurezza del porto turistico locale. Nello specifico, veniva allora paventata la violazione di numerose disposizioni del D.Lgs. n. 50/2016.

Valutando tali severe contestazioni, l'ANAC ha evidenziato un comportamento della Stazione Appaltante effettivamente non conforme ai principi stabiliti dal Codice degli Appalti Pubblici. In primo luogo, infatti, si ravvisa la mancata articolazione della progettazione nei 3 livelli richiesti dall'art. 23, comma 1, considerata in special modo la totale assenza di uno studio di fattibilità preliminare, nel quale avrebbero dovuto trovare naturale collocazione una serie di elementi quali-quantitativi fondamentali per la realizzazione di un progetto di tale portata. D'altra parte, l'Autorità sottolinea infatti che la tipologia e la dimensione (non solo economica) di un intervento così impattante sul territorio (dal punto di vista urbanistico, infrastrutturale, ambientale, economico, ecc.), non consentono l'applicazione del regime derogatorio e semplificato di progettazione previsto dal legislatore ai commi 3-bis e 4 dell'art. 23 già citato.

Inoltre, in violazione del comma 7 del medesimo articolo, si osserva che il progetto definitivo elaborato dall'Amministrazione ai fini della partecipazione alla Manifestazione di interesse regionale è stata fatto oggetto di ripetute modifiche e integrazioni a mezzo di appositi affidamenti di incarichi professionali a soggetti esterni e ciò nonostante risulta ancora privo dei caratteri richiesti dalla legge, come anche riscontrato da alcune delle amministrazioni coinvolte nell'esame del progetto presso la Conferenza dei Servizi.

Si rileva poi una violazione dell'art. 26, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, essenzialmente a causa dell'omessa esecuzione dell'attività di verifica della progettazione prima dell'approvazione del progetto. Sempre a testimonianza dell'incompletezza del progetto definitivo inizialmente presentato, si rimarcano, infine, le circostanze che, dopo l'approvazione, siano stati impegnati per il suo completamento ulteriori 100.000,00 euro circa tra consulenze specialistiche e incarichi professionali esterni e che resta ancora da affidare l'incarico per la validazione/verifica. In questo ambito,

potrebbero, inoltre, essere suscettibili di una valutazione di carattere erariale le situazioni in cui sembrano registrarsi sovrapposizioni di incarichi professionali e di attività progettuali a completamento della medesima progettazione definitiva con il venire in rilievo di profili di approssimazione da parte dei soggetti incaricati nella predisposizione degli elaborati progettuali.

In ultimo, l'Autorità evidenzia in linea generale un comportamento della Stazione Appaltante non ispirato ai principi di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 50/2016 considerato che, nonostante il progetto sia stato approvato come di livello definitivo già nel luglio 2018 e sia stato presentato nel dicembre dello stesso anno in sede regionale per l'ammissione a finanziamento, allo stato attuale è ancora in corso la disamina della Conferenza dei Servizi finalizzata all'ottenimento dei necessari pareri/nulla osta sul progetto definitivo medesimo così come successivamente integrato e approfondito. In altri termini, viene quindi contestato un comportamento non ispirato ai principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza richiesti dal legislatore.

Fonte:

Delibera ANAC n. 493 del 19 ottobre 2022

GARANTE PER LA PRIVACY: VIA LIBERA AL NUOVO CODICE DI CONDOTTA DEI SIC

Il Garante per la protezione dei dati personali, con delibera del 6 ottobre 2022 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, ha accreditato il nuovo Organismo di monitoraggio (Odm) per tutelare i consumatori da eventuali problemi con i sistemi di informazione creditizia (Sic) e approvato in via definitiva il codice di condotta degli operatori del settore.

Il nuovo testo ha acquisito piena efficacia il 5 novembre 2022, completando così l'iter di adozione del codice di condotta già approvato "con riserva" dal Garante il 12 settembre 2019, la cui operatività era stata però subordinata proprio al completamento della fase di accreditamento dell'Odm, secondo quanto previsto dal Regolamento europeo in materia di privacy.

Il Garante, nell'accreditare il nuovo organismo, ha ritenuto in quest'ultimo sussistere:

un adeguato livello di competenza per lo svolgimento dei compiti di verifica sul rispetto del codice di condotta;

la capacità di assolvere alle proprie funzioni con indipendenza e imparzialità;

una convincente definizione delle misure idonee a individuare e mitigare il rischio di eventuali conflitti d'interesse.

Secondo l'autorità, poi, nella sua versione definitiva, il codice di condotta offre garanzie adeguate a tutela degli interessati nel settore di riferimento.

Infatti, il codice chiarisce:

- le categorie dei dati che possono essere trattate;
- le modalità di raccolta e registrazione dei dati;
- le modalità con le quali gli interessati devono essere informati;
- i tempi di conservazione dei dati;
- le modalità attraverso le quali deve essere fornito il preavviso della segnalazione.

Il nuovo codice di condotta prevede che l'Odm verifichi l'osservanza delle regole da parte degli aderenti e dei gestori dei Sic e gestisca i reclami degli interessati.

Chiunque ritenga, infatti, che la mancata erogazione del credito possa dipendere da inesattezze nelle informazioni contenute nei Sic d'ora in avanti potrà rivolgersi direttamente all'Odm.

È importante, tuttavia, sapere che il reclamo al nuovo Organismo non esclude la possibilità di rivolgersi allo stesso Garante per la protezione dei dati personali, il quale - come si legge nella nota stampa - "manterrà inalterate tutte le sue competenze, incluse quelle di vigilanza sull'Odm stesso".

Fonte:

<https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9818201>



IL GARANTE INGLESE («ICO») PUBBLICA UNA GUIDA SU COME UTILIZZARE I DATI PERSONALI NEI SISTEMI DI INTELLIGENZA ARTIFICIALE

Il Garante inglese, «Information Commissioner's Office (ICO)», ha recentemente pubblicato una guida su come utilizzare i dati personali nei sistemi di intelligenza artificiale "How to use AI and personal data appropriately and lawfully". In particolare, il Garante ha indicato una serie di suggerimenti per migliorare le modalità di gestione dell'AI e dei dati personali, tra cui:

- adottare un approccio basato sul rischio nello sviluppo e nell'implementazione dell'AI. In concreto, ciò si traduce nell'effettuare una valutazione d'impatto (DPIA) approfondita in merito all'uso di una tecnologia ad alto rischio come l'AI, per ridurre al minimo i rischi per i dati personali e adottare misure di sicurezza adeguate affinché il trattamento avvenga in conformità alle leggi applicabili;
- spiegare agli interessati il funzionamento del sistema di AI con un linguaggio semplice e chiaro, precisando l'impatto dei trattamenti sulle persone: il livello informativo deve essere proporzionato a quest'ultimo;
- rispettare il principio di minimizzazione dei dati: è importante, quindi, assicurarsi che i dati raccolti dal sistema di AI siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- nella fase preparatoria di sviluppo del sistema di AI, per attenuare i pregiudizi che potrebbero derivare dall'utilizzo di quest'ultimo, verificare l'accuratezza, l'affidabilità, la pertinenza e l'aggiornamento dei dati. In secondo luogo, è importante valutare le conseguenze delle decisioni adottate dal sistema di AI, per comprendere se i rischi che ne derivano sono o meno accettabili;
- modificare, se necessario, i meccanismi di output dell'AI. A seconda dello scopo dell'AI, infatti, i risultati possono essere: (i) utilizzati per supportare una scelta umana, o (ii) le decisioni possono risultare esclusivamente automatizzate: gli interessati, in ogni caso, hanno il diritto di non essere soggetti a decisioni assunte solo dall'AI che abbiano effetti giuridici nei loro confronti. Perché ciò avvenga, è suggerito coinvolgere "controllori" adeguatamente formati per interpretare - ed eventualmente anche contraddire - gli output dell'AI;
- garantire la sicurezza del sistema di AI: occorre adottare misure adeguate per mitigare i rischi, ponendo in essere vari adempimenti, fra cui risk assessment, mappatura dei sistemi, debugging (il processo che consiste nell'individuare e risolvere i problemi del modello), audit di sicurezza frequenti al fine di monitorare in modo proattivo il sistema e indagare su eventuali anomalie;

- nei rapporti con terze parti, quali ad esempio i fornitori esterni del sistema tecnologico usato dal titolare del trattamento per le proprie finalità, la collaborazione di questi è imprescindibile per garantire che l'uso dell'AI sia lecito. Occorre, quindi, scegliere un fornitore affidabile, individuare correttamente i ruoli privacy e le relative responsabilità (formalizzandole contrattualmente), verificare il rispetto del principio di privacy by design da parte del fornitore (acquisendo anche la documentazione che lo dimostri), ottenere la collaborazione del responsabile nello svolgimento della DPIA (prima di iniziare il trattamento), verificare eventuali trasferimenti di dati extra-UE (ed eventualmente adottare le necessarie misure), svolgere audit

Fonte:

<https://ico.org.uk/media/for-organisations/documents/4022261/how-to-use-ai-and-personal-data.pdf>

REATO DI MALVERSAZIONE AI DANNI DELLO STATO: IL REATO NON PUÒ CONSIDERARSI PERFEZIONATO PRIMA DELLA SCADENZA DEL TERMINE STABILITO DAL CONTRATTO O DALLA NORMATIVA (CASS. PEN., SEZ. VI, SENT., (DATA UD. 8 LUGLIO 2022) 6 SETTEMBRE 2022, N. 32828)

La Corte di Cassazione, con la sentenza n.32828 del 6 settembre 2022, si è espressa sul ricorso presentato dalla Scirocco Sailing s.r.l.s. in merito a quanto disposto dal Giudice del Tribunale di Reggio Calabria (decreto 28 ottobre 2021) che ordinava il sequestro preventivo, ai fini della confisca diretta, di € 157.140,00 per profitti generati mediante il compimento del reato di cui all'art 316-bis c.p. e dell'illecito amministrativo di cui al D.Lgs n. 231/2001, art. 24, commi 1 e 3 (malversazione ai danni dello stato).

Nel dettaglio, la Società è stata accusata per aver beneficiato di un finanziamento di importo pari a € 157.240,00 (di cui € 117.855,00 ottenuti tramite fondi comunitari e € 39.285,00 ottenuti tramite fondi nazionali) nell'ambito di un progetto finalizzato all'acquisto di un'imbarcazione da diporto volta a rafforzare e qualificare i servizi turistici offerti dalla Regione Calabria.

Con il decreto del 28 ottobre 2021, il Tribunale di Reggio Calabria aveva predisposto il sequestro preventivo in quanto:

- 1) l'imbarcazione da diporto Oceanis 45, acquistata con il fine pubblico di migliorare i servizi turistici offerti dalla Regione Calabria, era stata utilizzata in porti della Regione Sicilia;
- 2) la Società non aveva ancora effettuato il pagamento dell'imbarcazione al fornitore dal quale aveva acquistato il bene, generando, in questo modo, anche dei risparmi di spesa dovuti per l'acquisto dell'imbarcazione, la cui finalità pubblicistica è stata distorta.

Con riferimento a tale decreto, la Società ricorre in Cassazione perché ritiene che il reato non può essere configurato per le seguenti motivazioni:

- durante l'indagine era stato prorogato il termine per la realizzazione delle opere e rinviato il pagamento dei SAL;
- non vi era un impiego del denaro diverso, fuori dai vincoli stabiliti dal bando;
- vi era stata l'omissione della verifica di diversi elementi che sarebbero stati a favore della Scirocco Sailing s.r.l.s..

Un approfondimento di legittimità, in tema del reato presupposto di malversazione a danno dello Stato, ha portato i giudici a sostenere che tale reato non può considerarsi perfezionato prima della scadenza del termine, stabilita dal contratto o dalla normativa.

Tale principio generale necessita di essere integrato dall'analisi delle condizioni del contributo pubblico. Alla luce di quanto esposto, la Corte di Cassazione ha annullato l'ordinanza del Tribunale di Reggio Calabria, rinviando ad un nuovo giudizio e chiedendo di:

- «verificare se alla data dell'accertamento possa ritenersi perfezionato il reato presupposto e l'illecito amministrativo contestato alla Società;
- prendere in considerazione la specifica disciplina prevista dall'Avviso Pubblico e la documentazione societaria, valutando il rapporto tra tale disciplina ed il contenuto dell'atto di adesione ed obbligo e l'incidenza, ai fini dell'attuazione dell'interesse pubblico perseguito nonché della quantificazione del profitto del reato, della parziale realizzazione del progetto finanziato attraverso l'acquisto dell'imbarcazione».

Fonte:

Cass. pen., Sez. VI, Sent., (data ud. 8 luglio 2022) 6 settembre 2022, n. 32828

**IL RSPD È UN SOGGETTO APICALE PER LA LEGGE 231?
(CASS. PEN., SEZ. IV, (UD. 24 MAGGIO 2022) 21
SETTEMBRE 2022, N. 34943)**

La Corte di Cassazione Penale Sez IV, con la sentenza n. 39615 del 20 ottobre 2022, si è espressa sul ricorso contro la decisione della Corte di Appello di Bologna che, confermando la sentenza di primo grado, aveva condannato la Società ricorrente alla sanzione amministrativa pari a 200 quote per un valore complessivo di € 100.000.

La Società era stata citata in giudizio per rispondere dell'illecito amministrativo di cui agli artt. 5 e 25-septies del D.Lgs. 231/2001, in relazione alle lesioni colpose patite da un dipendente a seguito della violazione delle norme poste a tutela della sicurezza sul lavoro. Il sinistro in oggetto, ricostruito nelle sentenze di merito, era avvenuto in occasione della sostituzione di un nastro trasportatore finalizzato a far confluire materiale di fusione all'interno di un silos.

Con riferimento alle fattispecie introdotte nel decalogo 231 dall'art. 25-septies (Omicidio colposo o lesioni gravi o gravissime commesse con violazione delle norme sulla tutela della salute e sicurezza sul lavoro), lo schema di responsabilità degli enti è stato esteso alla commissione dei delitti colposi contro la vita e l'incolumità personale. Su tale punto, la sentenza ricorda come la condizione dell'interesse e vantaggio per l'ente di cui all'art 5 del Decreto "non deve riferirsi alla commissione dell'evento del reato, ma deve riguardare unicamente la condotta".

"È chiaro infatti", continua la Suprema Corte, "che un interesse per l'ente può essere ottenuto dalla violazione delle norme antinfortunistiche solamente al momento della condotta e al netto dell'evento, sotto la specie di risparmio della spesa o di accelerazione o massimizzazione della produzione. Valutando il comportamento del soggetto agente del reato, infatti, è al momento della condotta che si realizza quell'intento finalistico di procurare un vantaggio all'ente necessario a ritenere anche quest'ultimo responsabile, essendo l'evento del reato non voluto."

Il soggetto agente, dunque, ripone la propria fiducia nella non verificazione dell'evento, pur essendo consapevole - nei casi di c.d. colpa cosciente - di ottenere un risparmio di spesa. La volontà del risparmio è, quindi, criterio oggettivo, valutabile ex ante, che integra il vantaggio realizzatosi per l'ente.

Nel caso in cui non sia presente, invece, una consapevolezza dell'autore del reato del vantaggio economico generato per l'ente, e la condotta è rappresentata dalla violazione delle regole cautelari antinfortunistiche, è in riferimento ad essa che bisognerà indagare ex post se l'ente abbia ottenuto un vantaggio di carattere economico, il quale, giova ricordare, non deve configurarsi come irrisorio.

L'elemento soggettivo della colpa, tuttavia, non deve essere ascrivibile solo alla persona fisica in quanto, come ha efficacemente osservato la Suprema Corte IV sez., nella sentenza n. 32899/2021, è l'enfasi posta sulla colpa in organizzazione intesa come violazione di regole cautelari che conduce alla conseguenza che la mancata adozione e l'inefficace attuazione del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001 non può da sola assurgere ad elemento costitutivo della responsabilità amministrativa. L'assenza di un idoneo Modello, infatti, integra una circostanza atta ex lege a dimostrare la colpa di organizzazione, che va però specificamente provata dall'accusa.

Nel caso di specie, quindi, la Corte accoglie la doglianza del ricorrente proprio in relazione alla mancata motivazione di concreta configurabilità della colpa di organizzazione dell'ente, non avendo il Giudice di merito approfondito l'aspetto relativo al concreto assetto organizzativo adottato dall'impresa in tema di prevenzione dei reati di specie di quello verificatosi né ha stabilito se tale elemento abbia avuto un'incidenza causale rispetto al realizzarsi del reato presupposto.

Fonte:

Cass. Pen., Sez IV, Sent., (data ud. 26 gennaio 2022) 20 ottobre 2022, n. 39615

Contatti:

BDO Advisory Services S.r.l.
ras@bdo.it

Viale Abruzzi, 94
20131 Milano
Tel: 02 58 20 1

BDO è tra le principali organizzazioni internazionali di revisione e consulenza aziendale in Italia e nel mondo.

Questa pubblicazione non può, in nessuna circostanza, essere associata, in parte o in toto, ad un'opinione espressa da BDO. Nonostante l'attenzione con cui è preparata, BDO non può essere ritenuta responsabile di eventuali errori od omissioni contenuti nel documento. La redazione di questo numero è stata completata il 2 dicembre 2022.

www.bdo.it

